

STATUTO DI BANCA PROSSIMA S.p.A.

TITOLO I COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'

Articolo 1.

La società si denomina "Banca Prossima S.p.A." o, in forma abbreviata, anche solo "Prossima S.p.A." o "Prossima".

La società fa parte del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", iscritto all'Albo dei Gruppi bancari presso la Banca d'Italia. In tale qualità essa è tenuta ad osservare le disposizioni che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

Gli Amministratori della società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione necessari per l'emanazione delle disposizioni di cui al comma precedente, nonché tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi previsti dalla legge o dalle Autorità di vigilanza.

Articolo 2.

La società ha sede a Milano.

Essa può istituire, previa autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero e può sopprimerle.

Articolo 3.

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

TITOLO II FINALITA'

Articolo 4.

La società, avendo cura di preservare appieno la propria sostenibilità di impresa e di operare nel pieno rispetto della normativa e del criterio della sana e prudente gestione, ha come obiettivo la creazione di valore sociale e l'ampliamento dell'accesso al credito nei limiti e nel rispetto dell'oggetto sociale di cui agli artt. 5 e 6 dello statuto. A tal fine la società fornisce, in particolare, servizi bancari alle organizzazioni e agli enti laici e religiosi che operano, senza finalità di lucro, nell'interesse generale nonché ad altri soggetti pubblici e privati in relazione ad attività e iniziative che creino valore sociale attraverso lo sviluppo del *nonprofit*.

Per accompagnare la crescita dell'economia sociale italiana, coglierne le istanze e interpretarne efficacemente i punti di vista, la società si avvale del

contributo di rappresentanti del mondo *nonprofit* - costituiti in un organo dedicato - al fine di orientare l'attività di solidarietà e sviluppo.

La società si impegna affinché i prodotti, i servizi e gli schemi di finanziamento realizzati in Italia siano applicati ai paesi stranieri nei quali il gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" opera.

TITOLO III **OGGETTO SOCIALE**

Articolo 5.

La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, anche tramite società controllate. A tal fine essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, direttamente o tramite società controllate, compiere tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari, nonché ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

Articolo 6.

A servizio delle finalità di cui all'articolo 4, la società opera nel pieno rispetto del principio di economicità d'azione e nel perseguimento sia di utili annuali di gestione sia di creazione e accumulazione di valore per la società e i soci. In relazione all'obiettivo dell'ampliamento dell'accesso al credito, la società è dotata del Fondo per lo sviluppo e l'impresa sociale, di cui al successivo art. 27.

Essa si avvale delle proprie risorse anche per prendere parte a programmi, pubblici o privati, di sostegno, cooperazione e sviluppo e fondi di garanzia o altri fondi rotativi per il finanziamento e lo sviluppo del terzo settore. A tal fine la società può partecipare a società e dare adesione e sostegno a enti di promozione, sviluppo e assistenza, anche compartecipati da terzi, pubblici o privati.

La società esclude dalle proprie attività la mera erogazione liberale, proponendosi di attuare una gestione economica delle proprie risorse sostenibile anche nel medio e nel lungo periodo e idonea ad ampliare costantemente il numero dei clienti e ad accumulare capitale economico e sociale per le finalità di cui al precedente art. 4.

TITOLO IV **CAPITALE ED AZIONI SOCIALI E PRELAZIONE**

Articolo 7.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di 82.000.000,00 euro, diviso in n. 114.244.000 azioni ordinarie prive di valore nominale.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.

Articolo 8.

La qualità di socio comporta l'adesione allo statuto.

Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Libro dei soci.

E' stabilito un diritto di prelazione a favore del socio che detenga la partecipazione azionaria di controllo (il "Socio di Controllo"), come definito ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. n. 385/93, in caso di trasferimento da parte di qualsiasi socio a terzi o ad un altro socio (diverso dal Socio di Controllo), in tutto o in parte, (i) delle azioni della società o (ii) di qualunque diritto derivante o collegato alle azioni, quali, in via esemplificativa, obbligazioni convertibili, warrants, diritti di opzione ex art. 2441 cod. civ., anche nei casi previsti dagli artt. 2446 e 2447 cod. civ., strumenti finanziari convertibili in azioni o che diano diritto a sottoscrivere o acquistare azioni della società (di seguito, le azioni e i diritti indicati sub (i) e (ii) vengono definiti con l'espressione "Strumenti Finanziari").

Il socio, diverso dal Socio di Controllo, che intende trasferire i propri Strumenti Finanziari (il "Socio Venditore"), deve richiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione l'indicazione del Socio di Controllo. Il Presidente, entro 3 (tre) giorni dalla richiesta, deve indicare per iscritto al richiedente i dati identificativi del Socio di Controllo e il domicilio dello stesso, risultanti dal libro soci.

Una volta ottenute tali indicazioni, il Socio Venditore deve comunicare, con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, al Socio di Controllo e al Consiglio di Amministrazione della società, l'intenzione di trasferire i propri Strumenti Finanziari, con indicazione del numero e della loro natura nonché dei termini, delle condizioni (inclusa l'indicazione del corrispettivo) e delle modalità del trasferimento (l' "Offerta").

I termini "trasferimento" e "trasferire" di cui ai commi precedenti, sono da intendersi comprensivi (i) di qualsiasi forma di alienazione a titolo universale o particolare, gratuito o oneroso e (ii) di qualsiasi negozio, atto o convenzione, a titolo universale o particolare, gratuito o oneroso – ivi inclusi, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, vendite, donazioni, permuta, conferimenti in società, escussioni di garanzie (incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo vendite forzate e assegnazioni forzate), cessione di beni, riporto, pronti contro termine, costituzioni in usufrutto o di altro diritto reale di garanzia o godimento, prestito titoli, fusioni e scissioni, contratti preliminari, opzioni e contratti ad esecuzione differita – in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta (anche attraverso il trasferimento di partecipazioni di società che detengano direttamente o indirettamente gli Strumenti Finanziari), il risultato del trasferimento (o dell'impegno al trasferimento) della proprietà o di qualsivoglia altro diritto sugli Strumenti Finanziari.

Il Socio di Controllo che intenda esercitare il diritto di prelazione deve, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'Offerta, darne comunicazione scritta al Socio Venditore e al Consiglio di Amministrazione della società, con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (la "Comunicazione di Accettazione").

Nella Comunicazione di Accettazione deve essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutti gli Strumenti Finanziari nella misura e alle condizioni indicate nell'Offerta, fatta salva l'applicazione delle previsioni stabilite nel comma seguente.

Nel caso di trasferimento a titolo gratuito ovvero con qualsiasi altra modalità che non preveda un prezzo di trasferimento in denaro (quali, a titolo meramente esemplificativo, permuta, conferimenti, fusioni, scissioni ecc.), il corrispettivo in denaro al quale gli Strumenti Finanziari possono essere acquistati in virtù del diritto di prelazione deve essere indicato dal Socio Venditore nell'Offerta, restando inteso che (a) nel caso in cui il Socio di Controllo dissenta da tale indicazione, lo stesso deve inviare una comunicazione scritta con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (di seguito la "Comunicazione di Dissenso") al Socio Venditore e al Consiglio di Amministrazione della società entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell'Offerta e in tal caso il corrispettivo sarà pari al giusto valore di mercato degli Strumenti Finanziari come determinato da un esperto indipendente, che dovrà decidere ai sensi dell'art. 1349, 1° comma, cod. civ., nominato di comune accordo tra il Socio Venditore e il Socio di Controllo, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Dissenso; (b) in difetto di accordo sulla nomina dell'esperto indipendente, lo stesso è nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Milano, su ricorso del Socio più diligente, nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 30 (trenta) giorni dallo scadere del suddetto termine di 20 (venti) giorni. Il costo delle prestazioni dell'esperto indipendente è sostenuto dal Socio di Controllo a meno che il giusto valore di mercato degli Strumenti Finanziari, come determinato dall'esperto indipendente, sia più basso del corrispettivo in denaro indicato nell'Offerta o il Socio Venditore rinunci al trasferimento, secondo quanto infra previsto, casi nei quali il costo è esclusivamente a suo carico, e (c) qualora il Socio Venditore ritenga di non aderire al prezzo determinato dall'esperto indipendente, lo stesso Socio ha facoltà di rinunciare al trasferimento dandone comunicazione al Socio di Controllo e al Consiglio di Amministrazione della società entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui l'esperto indipendente prescelto abbia comunicato la propria determinazione scritta. In difetto della suddetta rinuncia, la Comunicazione di Accettazione, ove il Socio di Controllo ritenga di esercitare il diritto di prelazione, deve essere inviata, con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, al Consiglio di Amministrazione della società e al Socio Venditore, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui l'esperto indipendente prescelto abbia comunicato la propria determinazione scritta. Resta fermo che tutte le comunicazioni dell'esperto indipendente devono

essere inviate al Socio Venditore, al Socio di Controllo e al Consiglio di Amministrazione della Società.

Il trasferimento degli Strumenti Finanziari dal Socio Venditore al Socio di Controllo avviene, contestualmente al pagamento del prezzo, il trentesimo giorno successivo al ricevimento della Comunicazione di Accettazione ovvero al ricevimento delle autorizzazioni di legge, qualora richieste, o ancora alla diversa data che il Socio Venditore e il Socio di Controllo abbiano stabilito di comune accordo.

Ove il Socio di Controllo non abbia proceduto a inviare la Comunicazione di Accettazione, il Socio Venditore è libero di trasferire a terzi gli Strumenti Finanziari offerti ai sensi del presente articolo, a condizione che:

- (i) l'acquirente o gli acquirenti siano quelli indicati nell'Offerta,
- (ii) il trasferimento sia effettuato alle medesime condizioni indicate nell'Offerta,
- (iii) il trasferimento sia effettuato entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di scadenza del termine entro il quale il Socio di Controllo avrebbe dovuto inoltrare la Comunicazione di Accettazione.

Fino a quando non sia stata fatta l'Offerta in prelazione ai sensi del presente articolo e non risulti che questa non sia stata accettata, il terzo (cessionario, donatario, conferitario, ecc.) non sarà iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali inerenti gli Strumenti Finanziari e non potrà trasferirli con effetto verso la società a soggetti diversi dal Socio di Controllo.

Qualunque trasferimento fatto in violazione del presente articolo non avrà effetto nei confronti della società.

TITOLO V **ASSEMBLEA**

Articolo 9.

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 10.

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio dello Stato.

L'avviso di convocazione deve essere inviato mediante avviso scritto comunicato ai soci, almeno otto giorni prima dell'Assemblea, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

La partecipazione all'Assemblea può avvenire mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in audio e/o teleconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, sarà necessario che:

- (i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 11.

Possono intervenire all'Assemblea i soci che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Articolo 12.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria approva, in linea con le disposizioni di legge e regolamentari vigenti:

- i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- i criteri per la determinazione del compenso in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti di qualsivoglia natura fissati per detti compensi.

L'Assemblea ha altresì la facoltà di deliberare, con le maggioranze qualificate definite dalla normativa di vigilanza vigente, un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al rapporto di 1:1 e comunque non eccedente quello massimo stabilito dalla medesima normativa.

Articolo 13.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, da chi lo sostituisce a norma del successivo art. 22.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei soci, verificare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori

assembleari, stabilire le modalità delle votazioni e proclamare i relativi risultati.

Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, quando il verbale non sia redatto da un notaio a norma di legge, ed eventualmente da due scrutatori da lui prescelti tra i presenti.

Articolo 14.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge. Le azioni per le quali il diritto di voto non sia stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Articolo 15.

Le votazioni per la nomina alle cariche sociali vengono effettuate a maggioranza relativa dei voti.

Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio.

TITOLO VI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 16.

La società è amministrata da un Consiglio composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri, secondo le determinazioni dell'Assemblea, dei quali almeno uno - ovvero due, ove il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sei componenti - indipendenti.

Ai fini della presente disposizione sono considerati non indipendenti gli Amministratori che:

- (a) abbiano con la società o con le società da questa controllate ovvero con le società che la controllano ovvero con quelle sottoposte a comune controllo un rapporto di lavoro o un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- (b) rivestano la carica di amministratore esecutivo nella società o nelle società da questa controllate ovvero nelle società che la controllano ovvero in quelle sottoposte a comune controllo;
- (c) abbiano un vincolo di parentela entro il secondo grado con una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alla lettera (b).

L'indipendenza è attestata dall'Amministratore per iscritto all'atto della nomina o dell'accettazione della carica. Ogni fatto o circostanza che comporti il venir meno di tale requisito deve essere comunicato per iscritto al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale e determina la decadenza dall'ufficio. Peraltro, il venir meno del requisito di

indipendenza in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che, ai sensi del presente articolo, devono possedere detto requisito.

Il Consiglio di Amministrazione determina anche i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli Amministratori, tenendo conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni della società amministrata e in coerenza con le politiche stabilite dalla Capogruppo.

Gli Amministratori durano in carica, secondo le determinazioni dell'Assemblea, per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, venga a cessare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intende cessato con effetto dal momento della sua ricostituzione.

Articolo 17.

Il Consiglio di Amministrazione, per la durata del mandato, elegge tra i suoi membri il Presidente e, se del caso, il Vice Presidente; nomina l'Amministratore Delegato.

Articolo 18.

Fermi i poteri di convocazione riservati dalla legge ai Sindaci, il Presidente o chi lo sostituisce a norma del successivo art. 22 convoca il Consiglio di Amministrazione, di norma con cadenza mensile e comunque ogni volta che lo giudichi opportuno o ne sia fatta domanda scritta, con indicazione delle ragioni che la determinano, da almeno due degli Amministratori in carica, e formula l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da comunicare ai membri del Consiglio stesso ed ai Sindaci Effettivi.

L'avviso di convocazione precisa la data della riunione, l'ora e il luogo, che potrà essere diverso da quello della sede legale, purché nell'ambito dell'Unione Europea, e deve essere inviato, con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quattro giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

L'avviso può altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in audio e/o teleconferenza, a norma del secondo comma del successivo art. 19.

Articolo 19.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In mancanza del Presidente, presiede le adunanze chi lo sostituisce a norma del successivo art. 22.

E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in audio e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Le deliberazioni sono prese a voto palese e a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio nomina il Segretario e il suo sostituto, anche non fra i propri componenti. Gli stessi sono tenuti al rispetto del segreto professionale e d'ufficio. Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso. Copia ed estratti dei verbali, ove non redatti da notaio, sono accertati con dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 20.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso stabilito dall'Assemblea, oltre al rimborso delle spese documentate occasionate dalla carica.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto delle politiche determinate dalla Capogruppo.

Articolo 21.

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la facoltà di consentire la cancellazione e la riduzione di ipoteche anche a fronte di pagamento non integrale del credito, nonché di ogni altra competenza riservata dalla legge o dallo statuto all'organo amministrativo.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e di regolamento, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- a) le linee e le operazioni strategiche, i piani industriali e finanziari;
- b) la determinazione dell'assetto organizzativo generale nonché l'eventuale costituzione al suo interno di speciali Comitati con funzioni propositive, consultive ed istruttorie, nonché la determinazione della loro composizione e delle loro attribuzioni;
- c) l'assunzione e/o la cessione di partecipazioni sociali;
- d) il conferimento di deleghe all'erogazione e alla gestione del credito;
- e) l'approvazione e/o la modifica di regolamenti interni;
- f) il recepimento dei regolamenti di gruppo predisposti dalla capogruppo;

- g) l'istituzione, il trasferimento e la chiusura di succursali e rappresentanze;
- h) la nomina e la revoca, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, dei responsabili delle funzioni di controllo interno, ivi incluse quelle di revisione interna, di conformità alle norme e di gestione dei rischi, previste da disposizioni legislative o regolamentari;
- i) la nomina dei dirigenti e i provvedimenti di carattere disciplinare nei confronti degli stessi.

Al Consiglio di Amministrazione sono inoltre attribuite, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti:

- a) la fusione e la scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-*bis* cod. civ.;
- b) l'indicazione di quali Amministratori hanno la rappresentanza della società;
- c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- d) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- e) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, delega proprie attribuzioni all'Amministratore Delegato determinandone i poteri.

Il Consiglio può inoltre delegare, predeterminandone i limiti, poteri deliberativi al personale in base alle funzioni o al grado ricoperto, ovvero a Comitati composti anche da personale delle società del gruppo. Per quanto riguarda operazioni o categorie di operazioni, anche creditizie, potranno essere delegati anche poteri di delibera e di erogazione a banche del gruppo, nei limiti e con i criteri che saranno oggetto di convenzione fra le parti contraenti. Le decisioni assunte in tema di erogazione del credito dai predetti delegati devono essere portate a conoscenza, secondo modalità e periodicità fissate dal Consiglio di Amministrazione, del Consiglio stesso, al quale in ogni caso deve essere resa un'informativa periodica per importi globali. Il Consiglio determina altresì, nel rispetto della disciplina vigente, le modalità e la periodicità secondo le quali le decisioni di maggior rilievo assunte dai soggetti delegati nelle altre materie devono essere rese note al Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione provvede altresì a nominare, se del caso, l'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, stabilendone la composizione e indicando l'eventuale partecipazione di esponenti aziendali, anche tenendo conto del disposto della Legge 12 novembre 2011, n. 183.

In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, su proposta vincolante dell'Amministratore Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per le materie di competenza esclusiva del

Consiglio stesso a norma del presente articolo. Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio in occasione della sua prima riunione successiva.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

TITOLO VII **IL PRESIDENTE**

Articolo 22.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri previsti dallo Statuto e ha compiti di rappresentanza, impulso e coordinamento dell'attività della società e degli organi collegiali cui partecipa.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 21, comma 7, per le deliberazioni in via d'urgenza, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente, se nominato; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni sono esercitate dall'Amministratore Delegato o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

TITOLO VIII **AMMINISTRATORE DELEGATO**

Articolo 23.

L'Amministratore Delegato sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri ad esso attribuiti e secondo gli indirizzi generali decisi dal Consiglio di Amministrazione; cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e di quelle assunte in via d'urgenza a norma dell'art. 21 dello statuto.

L'Amministratore Delegato esercita, di regola, il potere propositivo nei confronti del Consiglio di Amministrazione, fermo il potere di proposta degli altri consiglieri.

In caso di assenza o impedimento, l'Amministratore Delegato è sostituito dal Consigliere all'uopo designato dal Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per le deliberazioni da assumere in via d'urgenza ai sensi del precedente articolo 21.

TITOLO IX **COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE**

Articolo 24.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

I membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea che delibera a maggioranza relativa dei soci presenti in Assemblea e designa anche quale tra essi debba svolgere la funzione di Presidente.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

L'Assemblea determina il compenso annuale spettante a ciascun Sindaco effettivo per l'intero periodo di durata dell'ufficio; ai Sindaci spetta il rimborso delle spese occasionate dalla carica.

L'Assemblea può riconoscere ai Sindaci medaglie di presenza, fissandone la misura. In tal caso non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Collegio Sindacale mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in audio e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In tal caso, il Collegio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale avente i requisiti di legge. Per il conferimento e la revoca dell'incarico, le funzioni, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge in materia.

TITOLO X **RAPPRESENTANZA LEGALE, FIRMA SOCIALE**

Articolo 25.

La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente.

Il Presidente ha facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procure alle liti con mandato anche generale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale e la firma sociale, ivi comprese le facoltà di cui al precedente comma, spettano a chi lo sostituisce a norma del precedente art. 22.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

L'Amministratore Delegato ha la rappresentanza e la firma sociale per gli atti, i contratti, i documenti e la corrispondenza in generale che riguardano la società.

Il Consiglio di Amministrazione può, per singoli atti o categorie di atti, delegare poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firmare per la società, anche a persone estranee alla stessa.

Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare il personale della società a firmare, di norma congiuntamente ovvero - per quelle categorie di atti dallo stesso Consiglio determinate - anche singolarmente.

Il Presidente può rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla società, per la sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti, contratti e documenti in genere relativi ad operazioni decise dagli Organi competenti della società.

Analogamente compete all'Amministratore Delegato, nell'ambito dei poteri conferitigli.

TITOLO XI
BILANCIO - RIPARTO UTILI

Articolo 26.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio, osservate le norme di legge.

Articolo 27.

L'utile netto risultante dal bilancio, dedotta la quota di riserva legale e salvo ogni ulteriore accantonamento previsto dalla vigente normativa, viene ripartito come segue:

a) a riserva statutaria non distribuibile nel corso della società una quota pari al costo del capitale allocato dalla società a copertura dei rischi, determinato secondo le tecniche finanziarie comunemente in uso nel mercato;

b) alle azioni un dividendo determinato dall'Assemblea in misura non superiore al 50% dell'utile netto annuale quale residuante una volta effettuato l'accantonamento di cui alla precedente lettera a);

c) tutto il rimanente alle finalità di solidarietà e sviluppo, tramite destinazione ad un apposito Fondo per lo sviluppo e l'impresa sociale. Tale Fondo garantisce i rischi e fronteggia le perdite - secondo la procedura in appresso descritta - derivanti dagli impieghi per finalità di solidarietà e sviluppo che la società può effettuare a favore di soggetti che risulterebbero non avere, o avere insufficiente accesso al credito secondo linee di impiego tradizionali.

Al termine di ogni esercizio, laddove si siano verificate perdite sugli impieghi per finalità di solidarietà e sviluppo, il Fondo per lo sviluppo e l'impresa sociale è ridotto di un importo pari a dette perdite (determinate esclusivamente in base alle rettifiche di valore specifiche da cancellazione), con correlato accrescimento delle riserve volontarie e statutarie in proporzione delle rispettive consistenze calcolate dopo la distribuzione degli utili.

Il Fondo di cui alla lettera c) potrà essere utilizzato a copertura delle perdite di esercizio della società solo dopo che, a tale scopo, siano state utilizzate le altre riserve volontarie e statutarie, ivi compresa la riserva di cui alla precedente lettera a). In caso di utilizzo del Fondo a copertura di perdite, l'utile netto dei due esercizi successivi, dedotta la quota di riserva legale, dovrà essere prioritariamente destinato a ripristinare detto Fondo nell'ammontare preesistente.

Qualora la società disponga, o abbia disposto, con il consenso unanime dei soci, l'alimentazione del Fondo per lo sviluppo e l'impresa sociale mediante prelievo dalle riserve disponibili, un importo corrispondente ai prelievi effettuati in ogni esercizio dovrà essere attribuito, a partire dall'esercizio successivo, e per una durata di dieci esercizi, riserva per riserva, alle poste di provenienza, sino a completa concorrenza, mediante impiego prioritario dell'utile netto destinato al Fondo di cui alla lettera c) del primo comma del presente articolo. Per il solo caso in cui il Fondo sia stato utilizzato a copertura di perdite, detto obbligo di attribuzione insorgerà una volta ripristinato l'ammontare del Fondo secondo le modalità di cui al precedente comma del presente articolo.

I dividendi rinunciati nonché i dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla società e versati al Fondo per lo sviluppo e l'impresa sociale.

TITOLO XII

COMITATO PER LA SOLIDARIETA' E LO SVILUPPO

Articolo 28.

E' istituito un Comitato per la Solidarietà e lo Sviluppo ("Comitato") composto da un numero di membri determinato dall'Assemblea tra un minimo di cinque e un massimo di dieci. Detti membri, di riconosciuto

prestigio e indipendenza, sono scelti tra personalità che abbiano ricoperto incarichi di rilievo in ambito istituzionale o del *nonprofit* in Italia o all'estero, accademici, esponenti del mondo imprenditoriale e manageriale che abbiano maturato significative esperienze nel settore del *nonprofit*, della cooperazione allo sviluppo, del microcredito o della microfinanza.

Il Comitato, nel pieno rispetto della competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione per quanto attiene alla gestione dell'attività bancaria, ha le funzioni di indirizzo e consultive di cui ai successivi articoli 31 e 32.

I membri del Comitato sono nominati: a) uno dal Presidente della Repubblica; b) uno dal Presidente del Parlamento Europeo; c) uno dal Presidente del Comitato Economico e Sociale Europeo - CESE; d) gli altri dall'Assemblea - con le modalità indicate all'art. 15 - la quale provvede anche alla nomina dei membri non nominati dalle Autorità di cui alle precedenti lettere nel termine di sessanta giorni dalla richiesta della società. Il potere di sostituzione o di revoca spetta all'Autorità o all'organo che lo ha nominato.

L'Assemblea individua inoltre il Presidente del Comitato tra i componenti dalla stessa nominati.

I componenti il Comitato durano in carica cinque esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio della carica e sono rieleggibili. Poiché, per espressa disposizione transitoria, i primi componenti del Comitato nominati dall'Assemblea sono scaduti alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, salva la rielezione per un ulteriore triennio, i componenti del Comitato scadono in esercizi diversi.

L'Assemblea, in sede di nomina, sostituzione o revoca di uno o più membri del Comitato determina il numero dei relativi componenti.

L'Assemblea determina il compenso annuale spettante a ciascun componente del Comitato per l'intero periodo di durata dell'ufficio in misura adeguata al fine di assicurarne assiduità di presenza e efficacia d'azione; ai componenti del Comitato spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro incarico.

L'Assemblea può riconoscere ai componenti del Comitato medaglie di presenza, fissandone la misura. In tal caso non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Articolo 29

Il Presidente del Comitato o, in caso di sua assenza o impedimento, il componente più anziano di età del Comitato, convoca il Comitato di norma con cadenza almeno trimestrale e comunque ogni volta che lo giudichi opportuno o ne sia fatta domanda scritta, con indicazione delle ragioni che la determinano, da almeno due dei componenti in carica, e formula l'ordine

del giorno degli argomenti da trattare, da comunicare ai componenti del Comitato, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato.

L'avviso di convocazione precisa la data della riunione, l'ora e il luogo, che potrà essere diverso da quello della sede legale, purché nell'ambito dell'Unione Europea, e deve essere inviato, con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quattro giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

L'avviso può altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in audio e/o teleconferenza, a norma del secondo comma del successivo art. 30.

Articolo 30.

Per la validità delle adunanze del Comitato è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In mancanza del Presidente, presiede le adunanze il componente più anziano di età.

E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Comitato mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in audio e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In tal caso, il Comitato si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Le deliberazioni sono prese a voto palese e a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Alle riunioni del Comitato sono invitati a partecipare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, con funzioni consultive, nonché due dipendenti della società.

Il Comitato nomina il Segretario e il suo sostituto. Gli stessi sono tenuti al rispetto del segreto professionale e d'ufficio. Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso.

Articolo 31

Il Comitato, in coerenza con le finalità di cui all' art. 4 e con quanto previsto all'art. 6, nel pieno rispetto delle inderogabili competenze del Consiglio di Amministrazione e del principio di sana e prudente gestione, se del caso anche mediante regolamento, elabora gli indirizzi circa le attività di solidarietà e sviluppo di cui la società possa farsi carico e vigila, ferma restando la inderogabile competenza degli organi di controllo interno ed esterno della società, che l'attività di amministrazione sia realizzata, quanto alle attività di solidarietà e sviluppo, nel rispetto dei suoi indirizzi e secondo principi di buona amministrazione, economicità e trasparenza,

avendo cura prioritaria che le risorse della società destinate a finalità di solidarietà e sviluppo siano utilizzate in condizioni di duratura sostenibilità economica.

Articolo 32

Il Comitato opera al fine di proporre e sollecitare l'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione delle migliori pratiche di responsabilità sociale dell'impresa e svolge funzione consultiva e propositiva affinché l'attività della società si sviluppi in piena coerenza con le finalità di cui all'art. 4 e con quanto previsto all'art. 6.

A tal fine, il Presidente del Comitato interviene in Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno nonché ogni volta che il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo giudichi opportuno.

Il Comitato, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, presenta all'Assemblea un rapporto sull'efficacia e sulla coerenza degli interventi effettuati annualmente; inoltre, d'intesa con l'Amministratore Delegato, provvede a dare adeguata pubblicità all'attività svolta.

In caso di scioglimento della società, il Comitato individua le destinazioni di solidarietà e sviluppo cui sarà devoluto il Fondo di cui all'art. 27.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato riferiscono al Comitato, con frequenza almeno semestrale, sulle operazioni effettuate nell'ambito degli indirizzi per le attività di solidarietà e sviluppo deliberati dal Comitato stesso e sulle eventuali criticità riscontrate.

TITOLO XIII

RECESSO E SCIOGLIMENTO

Articolo 33

I soci hanno diritto di recesso unicamente nei casi in cui tale diritto è inderogabilmente previsto dalla legge. E' escluso il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso alla approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società e/o l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 34

In ogni caso di scioglimento della società, l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilendo i loro poteri, le modalità di liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale. Il Fondo di cui all'art. 27 lettera c), salvo il suo utilizzo per soddisfare ogni pretesa creditoria e per permettere il rimborso ai soci del capitale sociale per un valore non eccedente quello nominale, sarà devoluto a destinazioni di solidarietà e sviluppo individuate ai sensi dell'art. 32, comma 4.

TITOLO XIV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 35

1. A far data dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo alla data del 30 giugno 2017, il secondo comma dell'articolo 16 viene sostituito dal seguente:

“Ai fini della presente disposizione sono considerati non indipendenti gli amministratori che:

- a. esercitino sulla Società o sulle società da questa controllate ovvero sulle società che la controllano ovvero su quelle sottoposte a comune controllo un'influenza notevole ovvero abbiano con le medesime società un rapporto di lavoro o un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o, ancora, relazioni commerciali, finanziarie o professionali che ne compromettano l'indipendenza;
- b. rivestano o abbiano rivestito, nei tre interi esercizi precedenti quello di assunzione della carica nella Società, la carica di amministratore esecutivo o di dirigente con responsabilità strategiche nella Società o nelle società da questa controllate ovvero nelle società che la controllano ovvero in quelle sottoposte a comune controllo ovvero siano stati amministratori della Società per più di nove esercizi negli ultimi dodici esercizi;
- c. abbiano un vincolo di parentela o affinità entro il quarto grado con una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alla lettera b.”

2. A partire dal primo rinnovo del Collegio sindacale successivo alla data del 30 giugno 2017, viene sostituito il sesto comma dell'articolo 24 come segue: “L'Assemblea determina il compenso annuale spettante a ciascun Sindaco effettivo per l'intero periodo di durata dell'ufficio; ai Sindaci spetta il rimborso delle spese documentate occasionate dalla carica.”